

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non occorre più statuire sulle istanze di intervento della Repubblica federale di Germania, del Regno di Svezia e della Commissione europea.
- 3) Sasol Germany GmbH, SI Group — Béthune e BASF SE sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ad eccezione di quelle relative alle istanze di intervento.
- 4) Sasol Germany GmbH, SI Group — Béthune, BASF SE, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), la Repubblica federale di Germania, il Regno di Svezia e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.

(¹) GU C 406 del 2.12.2019.

Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2020 — Wagenknecht / Consiglio europeo

(Causa T-715/19) (¹)

(«Ricorso per carenza – Tutela degli interessi finanziari dell'Unione – Lotta contro le frodi – Riunione del Consiglio europeo – Quadro finanziario pluriennale – Regolamento finanziario – Asserito conflitto di interessi del rappresentante della Repubblica ceca nell'ambito di una riunione del Consiglio europeo – Asserita inazione del Consiglio europeo – Articolo 130 del regolamento di procedura – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Presa di posizione del Consiglio europeo – Cessazione della carenza – Irricevibilità – Articolo 15, paragrafo 2, TUE – Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2020/C 348/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lukáš Wagenknecht (Pardubice, Repubblica ceca) (rappresentante: A. Dolejská, avvocato)

Convenuto: Consiglio europeo (rappresentanti: A. Westerhof Löfflerová, A. Jensen e J. Bauerschmidt, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che il Consiglio europeo si è illegittimamente astenuto dall'agire su domanda del ricorrente al fine di escludere il primo ministro della Repubblica ceca, il sig. Andrej Babiš, dalla riunione del Consiglio europeo del 20 giugno 2019 e dalle future riunioni riguardanti i negoziati relativi alle prospettive finanziarie, a causa del suo asserito conflitto di interessi alla luce delle prescrizioni dell'articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile e, in ogni caso, manifestamente infondato in diritto.
- 2) Lukáš Wagenknecht è condannato alle spese.

(¹) GU C 54 del 17.2.2020.